

R.G. 2185 /2015



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Prima CIVILE

Il Got, avv. Mariarosaria Porfilio, GI,

melius in re perpensa,

sulla costituzione del ricorrente,

osserva.

L'art. 122 cpc prescrive che il processo si svolge in lingua italiana (co. 1) e, nel caso in cui la parte non la conosca, può essere nominato un interprete (co. 2).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 cpc preliminarmente il GI è tenuto a verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti, invitandole a completare o a mettere in regola gli atti ed i documenti che riconosce difettosi, assegnando, in tal caso, termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione della procura alle liti.

Questo giudice ha riscontrato delle anomalie nel conferimento della procura alle liti al difensore di parte ricorrente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 cpc, la procura alle liti può essere conferita con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata (cpv) ovvero apposta in calce ovvero a margine dell'atto introduttivo (co. 3) ed in tal caso il difensore ha poteri di autentica, rivestendo funzioni di pubblico ufficiale.

Nel caso di specie è stata conferita con le modalità di cui al comma 3.

Occorre tuttavia esaminare preliminarmente la fattispecie di cui al capoverso della norma processuale richiamata.

Il capoverso si riferisce ad atto ricevuto da notaio.

Come già per il codice di rito, anche per la legge professionale notarile (L. n. 89\1913 e ss. mm. e ii.) l'atto notarile va redatto in lingua italiana ed il saper e poter leggere e scrivere è condizione fondamentale per consentire la non presenza dei testimoni in atto notarile, tanto che Il mancato rispetto della normativa comporta profili sanzionatori disciplinari per il notaio rogante mentre ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 L.N. l'atto è nullo.

Gli artt. 54 e 55 L.N. affrontano il meccanismo e gli strumenti con i quali il notaio entra in contatto con le parti straniere, regolamentando ipotesi in cui una o più parti non conosca la lingua italiana. Per l'art. 54 nel caso in cui non vi sia alcun ostacolo nel contatto e nello scambio di informazioni e dati necessari per la formalizzazione dell'esatta volontà negoziale tra il notaio e la parte (o le parti)



straniera, poiché entrambi colloquiano nella stessa lingua (straniera), sul piano della forma, il doppio testo dell'atto richiesto, in italiano e nella lingua straniera conosciuta dal notaio, da redigere a fronte o di seguito al testo in italiano, risolve la questione.

Se invece il notaio non conosce la lingua della parte straniera, ai sensi dell'art. 55, non avendo il notaio rogante e le parti straniere una lingua comune, ai fini dell'indagine della volontà negoziale e della procedura di formale documentazione, è indefettibile e necessaria la presenza di un interprete e dei testimoni onde consentire il rapporto fra notaio e parte straniera.

In caso di violazione della su richiamata normativa (artt. 54 e 55 L.N.), vi sono sanzioni disciplinari per il notaio (sospensione da 6 mesi ad un anno ex art. 138 L.N.) e sul piano formale la sanzione della nullità dell'atto ricevuto.

Ritiene, pertanto, questo giudice, in virtù della funzione di pubblico ufficiale rivestita dal difensore nel momento in cui autentica la scrittura del patrocinato, che la procura alle liti conferita da parte straniera debba essere redatta, seguendo, per analogia, mancando una norma specifica per il processo civile, la legge notarile nel modo che segue.

Nel caso in cui il difensore conosca la lingua scritta e parlata dal patrocinato, la procura alle liti debba essere redatta sia in italiano sia nella lingua straniera conosciuta dall'avvocato, a fronte o di seguito al testo in italiano, risolvendosi così la questione.

Nel caso in cui invece il difensore non abbia una lingua comune con il patrocinato, e non ci si voglia avvalere della possibilità di conferimento della procura alle liti di cui al cpv dell'art. 83 cpc, questo giudice ritiene indefettibile e necessaria, ai fini dell'indagine della volontà negoziale e della procedura di formale documentazione in ordine al conferimento della procura alle liti, la presenza di un interprete e di testimoni onde consentire il rapporto fra avvocato e parte straniera.

Nel caso di specie manca sia il doppio testo (italiano\lingua straniera comune) sia la presenza dell'interprete e dei testimoni nel conferimento della procura alle liti.

Ne consegue che occorre assegnare termine perentorio alla parte privata per la rinnovazione della procura alle liti (cfr Cass. SS.UU.CC. n. 19169\2014).

PQM

- Assegna termine perentorio sino all'udienza di rinvio per il deposito della rinnovazione della procura alle liti del ricorrente al difensore;
- Conferma l'udienza sì come già fissata;
- Riservato ogni provvedimento all'esito.

Si comunichi.

Bari, 27/08/2015

Il GOT
Avv. Mariarosaria Porfilio

